NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 6

Per il 1987, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi di acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e alle altre forme di commercio associato, alle cooperative di consumo e loro consorzi, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali e di altri enti pubblici, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento e la razionalizzazione delle stesse, in aggiunta ai finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese al netto dell'IVA con tasso a carico dell'operatore pari al 40 per cento di quello di riferimento fissato dal Ministro del tesoro, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 10 per cento delle spese al netto dell'IVA. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per una spesa massima ammissibile non superiore a lire 6 miliardi".

Versione in vigore dal 28 luglio 1987, non più in vigore dal 27 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato
Estremi	Decreto-legge 27 luglio 1987, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di-1987/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it